

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 841)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 24 settembre 1969 (V. Stampato n. 1684)*

presentato dal Ministro della Difesa

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° ottobre 1969*

Modifiche alle norme riguardanti la Cassa ufficiali
e il Fondo di previdenza sottufficiali dell'esercito

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ufficiali e i sottufficiali dell'esercito, compresi quelli dell'arma dei carabinieri, cessano di essere iscritti, rispettivamente, alla Cassa ufficiali ed al Fondo di previdenza sottufficiali dell'esercito all'atto della cessazione dal servizio permanente o continuativo, anche se trattenuti o richiamati in servizio.

Gli ufficiali e i sottufficiali dell'esercito trattenuti o richiamati alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere iscritti alla rispettiva cassa o fondo dalla data stessa.

Art. 2.

Agli ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio permanente o continuativo anteriormente al 1° luglio 1965 e trattenuti o richiamati in servizio la Cassa ufficiali e il Fondo di previdenza sottufficiali rimborseranno le maggiori quote versate a partire dalla data predetta in applicazione della legge 5 luglio 1965, n. 814.